



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**Universidad
Nacional
de Rosario**

***ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE
ACCADEMICA PER LA MOBILITÀ DI
DOCENTI/RICERCATORI/STUDENTI/PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO***

***TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Giurisprudenza
E
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO***

In conformità con i requisiti di qualità dell'Erasmus Charter for Higher Education che regola gli aspetti relativi all'organizzazione e alla gestione della mobilità,

l'Università degli Studi di Torino (UniTo), Dipartimento di Giurisprudenza, rappresentata dalla Prof.ssa Cristina Prandi, Rettrice, da una parte

E

La Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con sede in calle Maipú 1065 della città di Rosario – CP.S2000CGK, provincia de Santa Fe, República Argentina, rappresentata dal Rettore Lic. Franco Bartolacci, dall'altra parte

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

1. Obiettivi

Lo scopo del presente accordo è quello di porre le basi per la realizzazione di attività educative e/o scientifiche congiunte.

2. Definizioni

ISTITUZIONE DI PROVENIENZA: si riferisce all'Istituzione di afferenza del docente/ricercatore, personale tecnico-amministrativo e all'Istituzione di prima iscrizione dello studente.

ISTITUZIONE OSPITANTE: si riferisce all'Istituzione che ha accettato di ammettere il docente/ricercatore/studente, personale tecnico-amministrativo per un periodo di insegnamento/ricerca/studio all'estero/formazione.

REFERENTE SCIENTIFICO: si riferisce al responsabile dell'accordo di cooperazione in oggetto.

RESPONSABILE DIDATTICO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE: si riferisce al responsabile del riconoscimento del percorso di studio dello studente in mobilità.

3. Scambio docenti/ricercatori

3.1 Flussi di Mobilità

Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente accordo, le parti concordano lo scambio di un numero massimo di due (2) docenti/ricercatori provenienti da ciascuna delle due Istituzioni.

La durata massima del soggiorno per ogni docente/ricercatore è stabilita in sei (6) mesi, così come indicato nell'allegato tecnico (Tabella A).

Tale allegato potrà essere modificato in funzione del calendario accademico o delle diverse esigenze di mobilità manifestate dalle parti.

3.2 Obblighi dei partecipanti e servizi

I docenti/ricercatori che partecipano allo scambio devono attenersi alle regole e alle norme in vigore nell'Istituzione ospitante.

L'Istituzione ospitante metterà a disposizione del docente/ricercatore in mobilità ogni informazione utile per il periodo di permanenza durante la mobilità.

I docenti/ricercatori che partecipano allo scambio dovranno farsi carico degli obblighi in materia di espatrio e dovranno provvedere per proprio conto all'alloggio e alle spese di permanenza, salvo diversamente concordato.

4. Scambio studenti

4.1 Flussi di Mobilità

I flussi di mobilità verranno definiti per ogni anno accademico così come dalla Tabella B di cui all'allegato tecnico al presente accordo.

Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente accordo, le parti concordano lo scambio di un numero massimo di due (2) studenti provenienti da ciascuna delle due Istituzioni.

La durata massima del soggiorno per ogni studente è stabilita in sei (6) mesi, così come indicato nell'allegato tecnico.

Tale allegato potrà essere modificato in funzione del calendario accademico o delle diverse esigenze di mobilità manifestate dalle parti.

4.2 Procedura di selezione

L'Istituzione di provenienza sarà responsabile della selezione degli studenti, che dovranno ricevere l'approvazione dell'Istituzione ospitante.

Le Istituzioni dovranno comunicare i dati relativi ai candidati, secondo le modalità stabilite e comunicate annualmente dagli uffici competenti.

Agli studenti è richiesta una buona conoscenza della lingua veicolare utilizzata per le lezioni. La verifica delle conoscenze linguistiche sarà effettuata sulla base delle modalità che saranno specificate nei rispettivi bandi di selezione.

4.3 Iscrizione, frequenza e valutazione degli studenti. Riconoscimento accademico dell'attività formativa

Gli studenti che partecipano allo scambio potranno iscriversi a qualsiasi corso attivato dal *Dipartimento di Giurisprudenza* presso UniTo e dalla *Universidad Nacional de Rosario* per il quale dimostrino di avere i requisiti richiesti, in ottemperanza ai regolamenti didattici di ciascun corso di studio.

Ciascuno studente concorda con l'Istituzione di origine e con l'Istituzione ospitante un programma di studio chiaramente definito attraverso un *Learning Agreement* prima dell'inizio della mobilità. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituzione ospitante si impegna a rilasciare allo studente un *Transcript of Records* attestante le attività formative svolte all'estero.

Nel rispetto di quanto previsto dal programma di studio concordato per il periodo di mobilità, l'Istituzione di provenienza garantirà agli studenti il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituzione ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se gli studenti non avranno raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione ospitante o non avranno soddisfatto le condizioni imposte dalle Istituzioni partecipanti.

Il riconoscimento accademico delle attività formative svolte all'estero avverrà in ottemperanza ai sistemi di conversione adottati dalle Istituzioni firmatarie del presente accordo.

4.4 Obblighi dei partecipanti e servizi agli studenti

Gli studenti che partecipano allo scambio devono attenersi alle regole e alle norme in vigore nell'Istituzione ospitante.

Questa metterà a disposizione dello studente ogni informazione utile per agevolare il periodo di permanenza durante la mobilità.

Saranno in ogni caso a carico degli studenti gli oneri connessi al disbrigo delle pratiche in materia di espatrio, alloggio e spese di permanenza, salvo diversamente concordato.

4.5 Tasse e spese sussidiarie

Gli studenti che partecipano allo scambio sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Istituzione ospitante e saranno soggetti a tassazione presso la sola Istituzione di provenienza.

6. Oneri finanziari

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le due Istituzioni si impegnano a reperire, qualora necessario, i mezzi finanziari utili allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.

Entrambe le parti concordano che tutti gli oneri finanziari dovranno essere negoziati in anticipo e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.

L'onere della spesa, relativamente alle attività del presente accordo di cooperazione, graverà sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell'iniziativa, salvo diversamente stabilito.

6. Copertura assicurativa

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo dovrà essere coperto da un'assicurazione per responsabilità civile, di norma a carico delle Istituzioni di appartenenza. La polizza tutela gli assicurati, entro i limiti prefissati dalle condizioni generali e particolari, ivi indicate, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste dall'Università e preventivamente autorizzate, in relazione al proprio ordinamento, svolte presso sedi proprie o sedi di terzi.

Non sono previste polizze per il rimborso delle spese medico-sanitarie. Gli interessati dovranno, pertanto, provvedere con oneri a proprio carico.

7. Proprietà intellettuale

I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente accordo e i diritti che da essi derivano saranno di proprietà della parte che li genera. Qualora le parti raggiungano congiuntamente i risultati di cui sopra, essi spettano in comproprietà a entrambe le parti. Ciascuna delle parti garantirà una licenza non esclusiva a titolo gratuito al proprio partner per un uso non commerciale dei risultati ottenuti congiuntamente.

Nel caso in cui una delle due parti decida di pubblicare i risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo, dovrà menzionare il nome e la partecipazione dell'altra parte.

Le attività di pubblicazione dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale, obblighi di riservatezza e interessi legittimi dei proprietari dei risultati. La parte che intende pubblicare dovrà dare alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni e informazioni sufficienti in merito alle attività di pubblicazione pianificate. La notifica dovrà essere data via mail al responsabile scientifico dell'accordo.

Entro 15 giorni dalla notifica la controparte potrà obiettare alla pubblicazione qualora ritenga che questa possa ledere i propri interessi legittimi.

Nel caso in specie, non si potrà procedere con la pubblicazione, salvo che siano adottate misure volte a salvaguardare gli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte.

8. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le due Istituzioni firmatarie del presente accordo in merito all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione, alla modifica o alla cessazione dello stesso sarà risolta in via amichevole e mediante negoziazione.

9. Referenti e contatti

UniTo	UNR
Referente scientifico dell'accordo Nome: Anna Cognome: Mastromarino Email: anna.mastromarino@unito.it Dipartimento: Giusprudenza	Referente scientifico Nome: Patricia Cognome: Rojo Email: internacionalizaciónunr@gmail.com Telefono: +54 341 4201200 ext 347 Dipartimento: Internacionalización

Referente amministrativo Sezione Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo Email: internationalpartnerships@unito.it Telefono: +39 011 670 2198 Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione del Polo CLE Email: international.cle@unito.it	Referente amministrativo Área de Internacionalización UNR Email: internacionalizacionunr@gmail.com Telefono: +54 341 4201200 ext 347
---	---

12. Durata, modifica e rinnovo

Il presente accordo avrà una durata di cinque anni dalla data di apposizione dell'ultima firma da parte del legale rappresentante delle due Istituzioni e previa approvazione dei competenti Organi Accademici. Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.

Il presente accordo potrà essere rinnovato per un periodo equivalente alla durata di cui sopra, attraverso reciproca approvazione scritta delle due Istituzioni.

13. Redazione e firma

Il presente accordo, redatto in lingua italiana e spagnola, è firmato digitalmente. Almeno una copia in ogni lingua verrà conservata presso ogni Istituzione.

Torino,
 Università degli Studi di Torino
 La Rettrice
 Prof.ssa Cristina Prandi

Rosario
Universidad Nacional de Rosario
Rector
Lic. Franco Bartolacci



ALLEGATO TECNICO

Tabella A: flussi di mobilità dei docenti/ricercatori

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Numero di mobilità per periodi di insegnamento/ricerca	
		Numero di docenti/ricercatori per anno accademico	Numero di mesi
Università degli Studi di Torino	UNR	2	6
UNR	Università degli Studi di Torino	2	6

In funzione del calendario accademico potranno essere proposte variazioni alla presente tabella.

Ogni variazione potrà essere comunicata alla controparte con annesso sottoscritto dal referente scientifico, entro due mesi dall'apertura delle candidature.

Tabella B: flussi di mobilità degli studenti

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Mobilità studenti per studio	Numero totale di mesi del periodo di mobilità
Università degli Studi di Torino	UNR	2	6
UNR	Università degli Studi di Torino	2	6

In funzione del calendario accademico potranno essere proposte variazioni alla presente tabella.

Ogni variazione potrà essere comunicata alla controparte con annesso sottoscritto dal referente didattico per la mobilità internazionale, prima dell'inizio della procedura di selezione degli studenti.